

Comune di Ambivere

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(T.A.R.S.U.)

Approvato con delibera C.C. n. 11 del 24.02.2003

Modificato con delibera C.C. n. 14 del 15.04.2004 inserito all'art 8 , comma 2

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1 - Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1 - Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19.09.1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.)

Art. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1 - L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2 - La detenzione di locali od aree tassabili costituisce presunzione relativa.

3. La mancata detenzione o non uso dei locali o aree tassabili può essere riscontrata in base ad elementi obiettivi rilevabili da idonea documentazione, quale :

a) per gli alloggi temporaneamente non utilizzati:

- la disdetta del contratto di utenza del gas, luce, acqua; se le utenze risultano allacciate, dalla presentazione delle cartelle di pagamento dalle quali risultano iscritti importi minimi di consumo;
- la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti – o dichiarazione sostitutiva del contribuente;

b) per le attività industriali, artigianali e commerciali:

- la sospensione la rinuncia o il deposito delle licenze o dell' autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4 - Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le sue aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2 - Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, forni elettrici dei panifici, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) Soffitte, cantine, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, ripostigli esterni limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) Parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
- d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) L'area scoperta accessoria o di pertinenza dello stabilimento industriale e artigianale non è tassabile per la parte destinata ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva (es. area di

parcheeggio di veicoli). L'area scoperta utilizzata esclusivamente per la movimentazione delle merci o, comunque, per operazioni connesse all'attività produttiva dell'impresa è tassabile;

f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente in case di ricovero.

3. La ricorrenza delle condizioni di cui al precedente comma 2 debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale (sempre che i rifiuti non siano effettivamente conferiti) per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma di legge.

5 – Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi. Allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelle suddette superfici sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa i locali di lavorazione delle attività industriali, per la sola parte dove è rilevabile la presenza di impianti e macchinari. La detassazione di cui al presente comma, sarà concessa a domanda dagli interessati, debitamente documentata con la fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciale, prevista dalle vigenti disposizioni di legge e la fotocopia di registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossico nocivi di cui al D.L 387/88 e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 6

COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo del servizio è quantificato sulla base dei criteri indicati dall'art.61, 2 comma, del D.Lgs. n. 507/1993.

Art.7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Art. 8

UTENZE DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto.

2. Il numero dei componenti viene determinato sulla base delle risultanze dello stato di famiglia alla data del 1° gennaio di ogni anno. Per le utenze e/o i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

3. La parte variabile della tassa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento le quantità presunte di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicate nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

4. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. L'amministrazione si riserva la facoltà di stabilire modalità e prezzi di conferimento di altri rifiuti differenziati e beni durevoli (art.44 D.Lgs n.22/1997) conferiti in pitattaforma in relazione alle spese che il Comune sostiene per il trasporto e il recupero e lo smaltimento di tali rifiuti.

Art. 9

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tassa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 3b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tassa, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3b 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tassa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Per la struttura della tabella di attività si riporta la seguente classificazione:

	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni
2	campeggi, distributori, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Magazzini esposizioni autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di riposo
8	Uffici agenzie, studi professionali
9	Banche istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e beni durevoli
11	Edicole, farmacie, tabaccai
12	Attività artigianali tipo botteghe (Parrucchieri, estetiste, barbiere)
13	Carrozzeria, autofficine, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, generi alimentari

19	Plurilicenze alimentari/miste
20	Ortofrutta, fiori piante, pizza al taglio
21	Discoteche

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 10

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 9, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione nel registro delle imprese. In caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, se le tariffe relative a quest'ultima attività risultano superiori.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 11

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 100 metri;
- b) In misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera 100 metri e fino a 150 metri;
- c) In misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 150 metri.

3 - Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4 - In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5 - Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 12

AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche con un nucleo familiare composto da 6 o più persone è applicata una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.

Art.13

RIDUZIONI

1. La parte variabile della tariffa viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:

- a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 50%.
- b) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda dagli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo.

ART. 14

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati agli urbani, che dimostri di averli avviati al recupero ha diritto ad una riduzione del 40% della variabile della tariffa.

Il contribuente dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) modello CUD dal quale si rilevi la tipologia dei rifiuti prodotti
- b) formulari di identificazione rifiuto
- c) attestazione rilasciata dal soggetto, se diverso dal produttore, che effettua attività di recupero dei rifiuti prodotti.

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tassa per la quota variabile.

Art. 15

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente anche in modo non continuativo ma ricorrente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, dalla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti ad uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs.507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 16

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs.507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio

dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassatività rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. Su richiesta del Responsabile del Servizio Tributi del Comune, l'Amministratore del condominio e il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali di multiproprietà e dei centri commerciali integrati, inviano l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 17

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs.507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non

aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. La cessazione è effettuata d'ufficio nel caso in cui il contribuente trasferisce la residenza presso altro comune e l'ufficio tributi riscontra, per lo stesso immobile, il regolare subentro di un altro utente.

6. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

7. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso, riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

8. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge a decorre dal semestre solare successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. stesso.

Art. 19

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs.507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate, in conformità a quanto stabilito dai Decreti Legislativi nn.471, 472, 473 del 18/12/1997.

Art. 20

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n° 546.

Art.21

NORME PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni comunque acquisite per la gestione del servizio e della tassa, saranno esclusivamente utilizzati per le suddette finalità. Gli stessi potranno essere trasferiti a soggetti esterni incaricati di operazioni comprese nell'ambito della gestione del servizio. I dati sensibili eventualmente acquisiti e non necessari per la gestione del servizio, dovranno essere prontamente eliminati dagli archivi.

Art.22

ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° Gennaio 2003.